



MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano Marianella Piscinola Scampia

DELIBERA N° 5. DELLA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ 8

SEDUTA DEL 12/12/2024

Oggetto: Proposta al Consiglio di approvazione delle modifiche al “Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8”, approvato con delibera di Consiglio Municipale n. 7 del 21/4/2017 e già modificato una prima volta con delibera n. 7 del 4/7/2018.

L'anno 2024, addì 12 del mese di Dicembre, si è riunita la Giunta della Municipalità 8, previo regolare avviso di convocazione notificato ai Sigg.ri Assessori, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Si dà atto che al momento della votazione sono risultati presenti:

(i presenti sono indicati con la lettera P a fianco del loro nominativo, gli assenti con la lettera A)

PRESIDENTE

Nicola Nardella	A
-----------------	---

ASSESSORI

Vice Presidente Anna Distinto	P
Lucio Acciavatti	P
Claudio Di Pietro	P
Francesco Iorio	P

Assume la Presidenza, su delega del Presidente, la Vicepresidente Doo.ssa Anna Distinto.

Assiste, nella qualità di Segretario, il Dr. Nicola Motta, Funzionario della Direzione di Municipalità.

IL PRESIDENTE

constatato che la Giunta è in numero legale, dichiara valida la seduta e mette in discussione l'argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

Su proposta del Presidente, Avv. Nicola Nardella

Premesso che:

- gli impianti sportivi a rilevanza municipale, per la loro ubicazione e le loro caratteristiche, sono destinati principalmente all'uso delle comunità locali per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative, agonistiche e di aggregazione;
- gli impianti sono fruibili mediante assegnazioni in uso annuali o occasionali;
- i concessionari e/o gli utenti degli impianti sportivi municipali possono essere:
 1. Società Sportive;
 2. Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni;
 3. Enti Pubblici;
 4. le Scuole dell'obbligo e Superiori presenti sul territorio;
 5. Enti a carattere religioso, con organizzazione rivolta alla promozione di pratiche sportive;
 6. Associazioni Sportive Dilettantistiche, Cooperative Sociali, Associazioni di volontariato per diversamente abili e in genere tutti gli organismi associativi senza fini di lucro che promuovono attività sportive o che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport rivolto ai giovani e del tempo libero;

Considerato che:

- il comma 2 dell'art. 243 del TUEL prevede che gli Enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;
- tali controlli sono rivolti ad accertare, mediante un'apposita certificazione, che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36 per cento;
- un impatto decisivo sul risultato di amministrazione è esercitato da un ponderato equilibrio tra spese e ricavi, con particolare riguardo alle entrate non ricorrenti e non prevedibili, in quanto voci non strutturali di bilancio;
- la gestione economica del campo di calcio "Antonio Landieri", sito in Via Hugo Pratt, nel quartiere di Scampia, fornisce entrate non prevedibili, sia pure ricorrenti in ragione del bisogno che il territorio esprime di tale struttura;
- tuttavia, analizzando le voci costitutive del bilancio e confrontando i parametri economici di costo riassunti nella seguente tabella:

Anno	Capitolo	Art.	Codice Intervento	Importo	Descrizione
2023	127800	8	06.01- 1.03.02.09.008	€ -41.421,51	Manutenzione ordinaria impianto sportivo "Landieri" – Finanziata da oneri concessori
2024	127800	8	06.01- 1.03.02.09.008	€ -144.335,68	Manutenzione ordinaria impianto sportivo "Landieri" – Finanziata da oneri concessori

con quelli dei ricavi, che come detto non sono ripetitivi e presumibili, anche se prevedibili:

Anno	Capitolo	Art.	Codice Bilancio	Importo	Descrizione
2023	127800	8	3.01.02.01.006	€ 40.000,00	Proventi impianto sportivo "Landieri" - Ril. Iva
2024	127800	8	3.01.02.01.006	€ 40.000,00	Proventi impianto sportivo "Landieri" - Ril. Iva

si osserva uno squilibrio che a lungo andare potrebbe non essere più sostenibile, soprattutto in ragione dei costi di personale, delle spese correnti e dei prevedibili costi di manutenzione di una struttura che diviene sempre più vetusta col passare del tempo, ma soprattutto in ragione della non prevedibilità e della caratteristica non strutturale delle voci di entrata;



Valutato che:

- la relazione istruttoria elaborata dall'Unità Operativa "Sport, Cultura, Comunicazione e Promozione dell'Immagine" della Municipalità 8, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, suggerisce alcune modifiche migliorative che sarebbe possibile apportare al "Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8", approvato con delibera di Consiglio Municipale n. 7 del 21/4/2017 e già modificato una prima volta con delibera n. 7 del 4/7/2018, in maniera da massimizzare la percentuale di cui agli artt. 243 e seguenti del TUEL senza penalizzare gli utenti dal punto di vista economico;
- l'offerta del servizio a domanda individuale di utilizzo dello stadio "Landieri" viene esercitata a costi ben più gravosi dell'incontestato ridotto contributo richiesto agli utenti, venendo così in evidenza il mancato fine commerciale delle attività autorizzate sul campo, che vengono invece svolte unicamente al fine di soddisfare un'esigenza di pubblica utilità di diretto interesse dell'Ente erogante, in assenza, quindi, del caratteristico, precipuo scopo di conseguire almeno la copertura dei costi sopportati;
- il servizio non può essere soggetto a IVA e l'imposta addebitata al Comune dai fornitori non è detraibile;
- tale onere economico ha finora trovato giustificazione esclusivamente in ragione delle ricadute in termini di coesione e sviluppo sociale, anche perché contribuisce a sottrarre tanti giovani del territorio, impegnati in attività sportive e sociali, alle condizioni di degrado a cui sarebbero inevitabilmente esposti;

Ritenuto che:

- le caratteristiche economico-finanziarie dello stadio "Landieri" suggeriscono l'opportunità che la messa a reddito dell'impianto divenga voce strutturale del bilancio, apportando opportune modifiche al suddetto Regolamento;
- la duplice necessità, da un lato, di ridurre l'entità dei costi a vantaggio degli utenti che utilizzano il campo di calcio "Landieri", e, dall'altro, di rispettare il risultato gestionale imposto dalla normativa agli Enti in dissesto finanziario (art. 243 e 243-bis del TUEL), suggerisce di superare la impropria commistione prodottasi finora tra le motivazioni di tipo sociale e quelle di tipo gestionale, separando la fornitura del servizio a domanda individuale ("messa a disposizione dello stadio Landieri") nei due sottoservizi di cui esso è costituito: "Affitto della superficie di gioco", non assoggettabile a IVA, e "Fornitura dei servizi accessori a disposizione degli utenti" (guardiania, pulizie, fornitura di acqua sanitaria e riscaldamento, utilizzo dei locali accessori, utilizzo degli spalti a disposizione delle rispettive squadre), assoggettabile a IVA;
- è possibile utilizzare, nei limiti della normativa vigente, le superfici interne delle strutture pertinenziali ai campi sportivi municipali anche a scopo di apposizione di pubblicità, fornendo così ulteriori entrate all'Ente;

Dato atto che la Municipalità 8 intende assumere un ruolo propulsivo delle energie attive sul territorio, promuovendo iniziative finalizzate all'incremento della partecipazione e dell'uso delle strutture sportive disponibili;

DELIBERA

all'unanimità:

1) Condividere e fare proprie le statuizioni della relazione istruttoria elaborata dall'Unità Operativa "Sport, Cultura, Comunicazione e Promozione dell'Immagine" della Municipalità 8, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2) Proporre al Consiglio di Municipalità l'approvazione delle seguenti modifiche al vigente



“Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8”, approvato con delibera di Consiglio Municipale n. 7 del 21/4/2017, e già modificato una prima volta con delibera n. 7 del 4/7/2018:

- sostituire la parola “assegnazione” con la parola “conferimento” in tutto il testo;
- aggiungere, all'art. 3 comma 1, dopo la parola “annuali”, le parole “o pluriennali”;
- introdurre, all'art. 3, un comma 2:

- “Le assegnazioni pluriennali avvengono tramite procedimento di concessione di beni o di servizi o di uso temporaneo”;

- all'art. 6, aggiungere in testa il seguente capoverso:

- «Il conferimento in uso della struttura sportiva è inteso come mero “affitto e locazione di beni immobili”, ossia come conferimento alla controparte contrattuale, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, del diritto di occupare il terreno di gioco come proprietario e di escludere qualsiasi altro soggetto dal beneficio di tale diritto. La somministrazione dei servizi di spogliatoio e la messa a disposizione di servizi igienici, acqua sanitaria, sorveglianza, guardiana, pulizie e quant'altro necessario all'esercizio dell'attività sportiva, vanno intese come servizi accessori e con esazione a parte rispetto al mero affitto del campo»;

- all'art. 6, aggiungere in coda il seguente capoverso:

“Il fitto temporaneo della superficie di gioco non costituisce per l'Amministrazione attività d'impresa rilevante agli effetti dell'applicazione dell'IVA per insussistenza del presupposto soggettivo, e pertanto l'affitto temporaneo della superficie di gioco è esente da IVA;

- all'art. 7, paragrafo a), in coda aggiungere il seguente capoverso:

«Ai fini della predisposizione della graduatoria da parte della Commissione Esaminatrice da nominarsi con Disposizione Dirigenziale del Direttore della Municipalità e di cui più avanti dettagliato, che farà fede in caso di controversie tra le Società e Associazioni aventi diritto, andranno tenuti in considerazione i seguenti punteggi:

- Punti 1 per ogni anno di utilizzo dello stadio “Landieri”
- Punti 5 per la partecipazione a campionati nazionali FIGC per ogni categoria
- Punti 3 per la partecipazione a campionati regionali FIGC per ogni categoria
- Punti 2 per la partecipazione a campionati provinciali FIGC per ogni categoria
- Punti 1 per la partecipazione a campionati amatoriali o di altri Enti per ogni categoria
- Punti 10 per ubicazione della sede legale e operativa nel territorio della Municipalità 8
- Punti 3 per ogni ora di allenamento allo stadio “Landieri” quale risultante da atti d'impegno dell'anno precedente
- Punti 3 per lo svolgimento di attività sportive o progetti gratuiti in collaborazione con istituti scolastici.

Il punteggio da assegnare per atleti agonistici tesserati (da rilevare da tabulati FIGC) è il seguente:

- da 1 a 70: 3 punti
- da 71 a 150: 5 punti
- da 150 a 300: 7 punti
- oltre 300: 10 punti»;

- all'art. 8, sostituire la parola “Comunale” con le parole “della Municipalità 8”;

- all'art. 11, aggiungere in coda il seguente capoverso:

- “Le superfici delle strutture sportive e accessorie (spalti, muri, fabbricati) che siano interne alla recinzione potranno essere utilizzate secondo la normativa urbanistica e fiscale vigente *pro tempore*”.

3) Dare atto che dal presente provvedimento non deriva né può derivare un'ulteriore spesa o una diminuzione di entrata anche in riferimento agli esercizi successivi.


4) Stabilire che le modifiche previste dalla presente deliberazione vengano sottoposte – con le modalità indicate dal Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dal Regolamento interno del Consiglio della Municipalità 8 – all'approvazione del Consiglio della Municipalità 8.



A votazione separata all'unanimità, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità.

Il Presidente delegato

Anna Distinto



Gli Assessori


Lucio Acciavatti



Claudio Di Pietro




Francesco Iorio



Visto:

Il Direttore

Giuseppe Imperatore





MUNICIPALITÀ 8
Chiaiano Marianella Piscinola Scampia

DELIBERA N° 5 DELLA GIUNTA DELLA MUNICIPALITÀ 8

SEDUTA DEL 12/12/2024

Oggetto: Proposta al Consiglio di approvazione delle modifiche al “Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8”, approvato con delibera di Consiglio Municipale n. 7 del 21/4/2017 e già modificato una prima volta con delibera n. 7 del 4/7/2018.

PARERE del Direttore della Municipalità 8, Dott. Giuseppe Imperatore: FAVOREVOLE.

Napoli, 12/12/2024

Il Direttore



MUNICIPALITÀ 8
Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia
U.O. Sport, Cultura, Comunicazione e Promozione dell'Immagine

Al Signor Direttore della Municipalità 8
Dr. Giuseppe Imperatore

p.c. al Signor Presidente della Municipalità 8
Avv. Nicola Nardella

Oggetto: Relazione istruttoria inerente alla fiscalità dei campi da gioco di pertinenza municipale.

La presente relazione istruttoria sul tema proposto dalla Presidenza della Municipalità 8 è basata su documentazione disponibile in rete, non è esaustiva né ha superato alcun controllo di legalità, e va pertanto sottoposta ai superiori livelli gerarchici per la necessaria verifica di legalità.

Da una prima analisi pare potersi riferire ad alcuni principi generali individuati in una prima ricerca bibliografica, e in particolare su una relazione presentata al convegno "Le politiche pubbliche in Europa in materia di Sport e di impiantistica sportiva", tenutosi a Roma, Università degli Studi di Roma Foro Italico, il 3 ottobre 2014 e disponibile al seguente link: <https://bollettinotributario.com/blog/4522>

In relazione alla questione proposta "Fiscalità dei campi da gioco di pertinenza municipale", con l'intento di individuare metodiche pratiche che consentano una tariffazione agevolata, alla luce dei prevedibili rincari resi necessari dalla applicazione della normativa riservata agli Enti in dissesto finanziario di cui agli artt. 243 e 243-bis del TUEL, va fatto rilevare quanto segue:

- una corretta gestione della variabile fiscale può sicuramente essere un'utile leva per ottimizzare il rapporto tra entrate e uscite e prevenire le situazioni di default;
- in relazione all'assoggettabilità ad IVA dell'affitto della sola superficie di gioco, è noto che vige l'esclusione dall'applicazione dell'IVA dell'"affitto e locazione di beni immobili", intesa come conferimento alla controparte contrattuale, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, del diritto di occupare un immobile come proprietario e di escludere qualsiasi altro soggetto dal beneficio di tale diritto;
- al fine di valutare se il contratto di affitto della superficie di gioco sia suscettibile in tale definizione, occorre prendere in considerazione tutte le caratteristiche dell'operazione nonché le circostanze in cui essa si svolge, adottando un approccio di *substance over form*, ovvero sia facendo emergere la natura oggettiva dell'operazione, a prescindere dalla qualificazione che le parti ne danno;
- l'art. 13, parte B, lett. b), della VI Direttiva¹, che deroga al principio generale secondo cui

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sotto elencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione e abuso: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione; b) l'affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione: 1. delle prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il

l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, richiede un'interpretazione restrittiva; pertanto, qualora venisse meno anche un solo requisito della nozione di "locazione di beni immobili", la disposizione non può essere applicata in via analogica o estensiva, ma deve tenere particolarmente della *ratio legis* dell'esenzione di cui trattasi;

- la Corte di Giustizia CE nella causa C-150/99² del 2001 ha stabilito che l'attività di gestione di un campo da golf implica, in linea generale, non soltanto la messa a disposizione passiva di un terreno, ma altresì un gran numero di attività commerciali, come la supervisione, la gestione e l'assistenza costante da parte del prestatario, la messa a disposizione di altri impianti, e così via, ovvero che la locazione del campo da golf non costituisce la prestazione principale e, dunque, non può trovare applicazione l'esenzione d'imposta;
- anche recentemente la Corte di Giustizia è stata interessata da una questione analoga vertente sulla messa a disposizione di impianti calcistici, compresa la facoltà di uso e di sfruttamento in determinate occasioni della superficie di gioco dello stadio di calcio (il terreno), nonché degli spogliatoi per i giocatori e gli arbitri fino a un massimo di 18 giornate per singola stagione sportiva; la sentenza della Corte di Giustizia, causa C-55/14 del 2015³, ha stabilito che l'utilizzazione del campo di calcio non costituisce la prestazione preponderante dell'operazione, caratterizzandola quale locazione di un bene immobile: la prestazione resa riguarda, infatti, un servizio più complesso di accesso agli impianti sportivi, che annovera anche la supervisione, la gestione, la manutenzione e la pulizia degli impianti sportivi;
- ne consegue che il contratto di affitto della sola superficie di gioco rappresenta, in sé, un contratto di affitto di un bene immobile esente dall'applicazione dell'IVA, e che l'eventuale utilizzo da parte del richiedente dei servizi accessori (spogliatoi e servizi accessori), qualora separatamente ed eventualmente contrattualizzato a parte, è da intendersi come fornitura di servizi supplementare all'affitto della superficie di gioco, da richiedersi su base volontaria da parte dell'utente, e non necessariamente dovuta;
- inoltre, per altro verso, per quanto riguarda il contratto di fornitura dei servizi accessori, da inquadrarsi più propriamente nella fornitura di un servizio complesso di accesso agli impianti sportivi e non nella semplice messa a disposizione di un terreno, va considerato che la VI Direttiva riconosce una sorta di *favor* con riferimento alle prestazioni di servizi connesse all'universo sportivo: l'art. 13, parte A, n. 1, lett. m)⁴, infatti, prevede un'esenzione dall'imposta per le prestazioni di servizi legate alla pratica dello sport e dell'educazione fisica fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo: prestazioni di questo tipo che siano fornite da soggetti aventi fini di lucro non rientrano nella sfera di applicazione dell'esenzione⁵;
- tale esenzione è espressamente limitata alle prestazioni fornite da organismi senza scopo di lucro: l'art. 13 mira a esentare dall'IVA le attività di interesse pubblico, tra cui quelle relative

campeggio; 2. delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli; 3. delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente; 4. delle locazioni di cassetteforti. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione.

² Cfr. Corte Giust. CE, sez. V, 18 gennaio 2001, causa C-150/99, *Stockholm Lindöpark*, in *Boll. Trib. On-line*.

³ Cfr. Corte Giust. UE, sez. IX, 22 gennaio 2015, causa C-55/14, *Régie communale autonome du stade Luc Varenne*, in *Boll. Trib. On-line*.

⁴ A) Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione e abuso:

m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

⁵ Per una sua applicazione in Italia ved. Cass., sez. trib., 11 dicembre 2012, n. 22578, in *Boll. Trib. On-line*, e anche in *Enti non profit*, 2013, 4, 13, con nota di G. Martinelli – C. Musuraca, *Sport dilettantistico: quando (e se) sono esenti da IVA le prestazioni di servizi?*

alla pratica dello sport e dell'educazione fisica al fine di incoraggiare tale tipo di attività⁶;

- l'esenzione concessa non è generale, riguardando tutte le prestazioni di servizi connesse alle citate prestazioni di servizi, ma è subordinata al verificarsi di talune condizioni: in primo luogo, le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e l'educazione fisica devono essere fornite da un'organizzazione senza scopo lucrativo; in secondo luogo, le prestazioni di servizi effettuate da tali organismi possono essere esentate, in quanto operazioni di interesse pubblico, a condizione che vengano fornite alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica: si tratta, dunque, di prestazioni indispensabili all'espletamento della pratica dello sport o dell'educazione fisica;
- anche alcune pronunce del Supremo consesso italiano affrontano la complessa tematica dell'assoggettabilità ad IVA della gestione degli istituti sportivi; la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'assoggettabilità ad IVA del contratto di locazione di uno stadio comunale alla società calcistica cittadina⁷; tale attività di locazione era svolta da un Ente pubblico territoriale (comune di Perugia) impiegando beni del proprio patrimonio: la prestazione sarebbe dovuta sfuggire all'imposta in mancanza del requisito soggettivo del tributo consistente nell'esercizio di impresa da parte dell'Ente locale; in altri termini, la locazione in esame non avrebbe dovuto costituire attività d'impresa rilevante agli effetti dell'applicazione dell'IVA, in quanto svolta da un Ente pubblico che si avvale per la gestione del contratto dei propri Uffici amministrativi e non già di un'organizzazione in forma di impresa; la Corte ha avvalorato tale tesi evidenziando che l'attività in questione non era svolta dal Comune in veste di pubblica Autorità⁸: non trova applicazione l'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale stabilisce in merito al presupposto soggettivo di applicazione dell'imposta che per gli Enti i quali non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (tra i quali rientrano gli Enti locali) si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, e come tali sono incluse nel campo di applicazione dell'IVA, soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali⁹;
- ad ulteriore conforto delle indicazioni di cui sopra, viene la Circolare ministeriale n. 18 del 22 maggio 1976 sul tema della prassi amministrativa in materia di soggettività passiva dei Comuni; in merito ai *"servizi resi nell'interesse di privati e dietro corrispettivo"*, la Circolare precisa che, in base al D.M. 31 dicembre 1983, *"per servizi pubblici a domanda individuale*

⁶ Ved. Corte Giust. CE, sez. IV, 16 ottobre 2008, causa C-253/07, *Canterbury Hockey Club*, in *Boll. Trib. On-line*; Corte Giust. CE, sez. III, 12 gennaio 2006, causa C-246/04, *Turn-und Sportunion Waldburg*, ivi; Corte Giust. CE, sez. V, 21 marzo 2002, causa C-174/00, *Kemmer Golf & Country Club*, in *Boll. Trib.*, 2002, 953, e anche in *Corr. trib.*, 2002, 2910, con nota di N. Forte, *Esenti le prestazioni connesse all'attività sportiva effettuate da enti non lucrativi*, nonché in *Riv. giur. trib.*, 2002, 1002, con nota di L. Barone, *La Corte di Giustizia cerca una definizione comunitaria autonoma ed uniforme di ente senza scopo lucrativo*; e Corte Giust. CE 7 maggio 1998, causa C-124/96, *Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, in *Boll. Trib. On-line*.

⁷ Cfr. Cass., sez. trib., 7 marzo 2012, n. 3513, in *Boll. Trib. On-line*.

⁸ Per approfondimenti sul tema, cfr. L. Del Federico, *Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici*, Torino, 2000, I.

⁹ Come osservato da L. Marzullo, *Parchetti ed impianti sportivi: quale trattamento Iva?*, in *il fisco*, 2005, 2269; «Se un impianto è destinato alla collettività o, meglio se può essere utilizzato da un numero imprecisato di soggetti, esso sicuramente risulterebbe destinato ad un servizio pubblico (promozione della pratica sportiva) e, conseguentemente, rientrerebbe tra i beni patrimoniali indisponibili, mentre, a mio giudizio, se un impianto sportivo non è suscettibile di un uso generalizzato ma solo particolare di una determinata società sportiva (o un uso polivalente e diversificato in quanto sede di congressi o concerti), costituendone la sede per lo svolgimento delle gare da parte dei propri iscritti o tesserati, è difficile pensare che lo stesso sia destinato ad un servizio pubblico come innanzi definito e, conseguentemente, possa rientrare tra i beni patrimoniali indisponibili ma piuttosto sembra più naturale la sua allocazione tra i beni disponibili di un comune. Pertanto, nel primo caso, occorre verificare se, nello svolgimento dell'attività, l'ente locale pone in essere poteri autoritativi, o meglio agisca nel regime proprio di diritto pubblico attraverso atti e provvedimenti di carattere amministrativo e/o attraverso regolamenti; detta ipotesi concretizza un'attività autoritativa, ai sensi di quanto precisato dalla giurisprudenza comunitaria, e come tale rimane esclusa dalla sfera impositiva dell'Iva per carenza del presupposto soggettivo, sempre che, risulta evidente, la stessa attività si ponga in evidente concorrenza con la medesima attività esercitata da operatori privati. Viceversa, nel secondo caso, il medesimo ente, in considerazione della natura del bene (patrimonio disponibile) è tenuto ad utilizzare, in ogni caso, un regime giuridico meramente privatistico e, di conseguenza, ponendo in essere un'attività con modalità analoghe a quelle degli operatori privati, eserciterà la stessa con criteri imprenditoriali e quindi essa sarebbe da assoggettare ad Iva a tutti gli effetti, in quanto si verificherebbe il requisito soggettivo, oltre che quello oggettivo. Per cui, come si può constatare, al fine di addivenire ad un corretto trattamento Iva, gli enti pubblici, nella gestione dei propri beni, devono accertare le modalità di esercizio dell'attività e soltanto successivamente stabilirne la rilevanza o meno agli effetti del tributo, secondo quanto precisato nelle precedenti considerazioni».



devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale".


- pertanto, i servizi a domanda individuale sono: attività non istituzionali; attività non dichiarate gratuite per legge; attività che richiedono la contribuzione dell'utente.
- L'ultimo punto è quello più importante, poiché permette di distinguere i servizi individuali imponibili da quelli fuori campo. I servizi a domanda individuale, infatti, sono soggetti a Iva se all'utente è richiesta una contribuzione idonea a coprire, anche parzialmente, i costi di erogazione. La contribuzione deve avere le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo, non potendo essere meramente simbolica. In caso contrario, l'operazione va inquadrata come un servizio reso a titolo gratuito, non soggetto a Iva ai sensi dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del DPR 633/1972, a fronte del quale l'utente effettua una mera cessione di denaro. A tal proposito, appare illuminante il pronunciamento della Corte di cassazione 11946/2012. Questa la massima della sentenza: *"Non è detraibile l'IVA corrisposta dal Comune alle imprese affidatarie dei servizi di scuolabus e refezione scolastica, trattandosi di servizi non commerciali svolti al fine di soddisfare un'esigenza di pubblica utilità di diretto interesse dell'ente. Perché l'attività di un ente pubblico sia assoggettata all'IVA è necessario accertare, ai sensi dell'art. 4, c. 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento alla "gestione di mense e somministrazione di pasti" ed al "trasporto di persone", se l'ente ceda beni o presti servizi verso corrispettivi di natura privatistica, di guisa che "l'assoggettabilità dell'ente all'imposta, con conseguente diritto alla detrazione di quanto pagato dall'ente stesso sugli acquisti, va correlata all'accertamento dell'esercizio effettivo di attività commerciale", atteso che il detto "art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 include nel campo di applicazione dell'IVA per gli enti non commerciali solo le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciale o agricola". Pertanto, nel caso di specie, è indetraibile l'IVA assolta sui servizi di scuolabus e refezione scolastica, in quanto il comune non esercitava le suddette attività, ma versava agli imprenditori affidatari del servizio, a seguito dei contratti d'appalto posti in essere, "corrispettivi ben più gravosi dell'incontestato ridotto contributo richiesto agli utenti", venendo così in evidenza "il mancato fine commerciale le attività di trasporto degli alunni e di servizio mensa scolastica venivano svolte al fine di soddisfare un'esigenza di pubblica utilità di diretto interesse dell'ente erogante". Si era "in assenza, quindi, del caratteristico, precipuo scopo di ogni attività mercantile di conseguire un reddito o, almeno, la integrale copertura dei costi sopportati".*
- La sentenza citata ha, quindi, fissato i seguenti principi di diritto:
 - se il servizio viene reso a prezzo simbolico, lo stesso non può essere considerato soggetto a Iva;
 - se il servizio non è soggetto a Iva, l'imposta addebitata al Comune dai fornitori non è detraibile.
- In conclusione, la separazione dell'attività di affitto della superficie di gioco da quella della fornitura dei servizi accessori, supplementare ed eventuale, costituisce principio cautelativo che consente di operare rapidamente l'applicazione della tariffa di affitto fuori dal campo di applicazione IVA, in attesa delle statuizioni dei superiori livelli gerarchici per quanto riguarda i differenti servizi accessori.
- Con specifico riguardo ai servizi a domanda individuale, e ai servizi accessori all'affitto del terreno di gioco, se il prezzo non è stabilito con logiche commerciali, come nel caso *de quo* in quanto il corrispettivo richiesto è largamente inferiore ai costi sostenuti, gli stessi saranno prestazioni fuori campo Iva.
- L'attività amministrativa degli Uffici comunali consistente nella gestione del contratto di locazione (incasso dei canoni di affitto e dell'emissione delle fatture), non configura



un'attività di impresa ma rientra nell'attività di disposizione del proprio patrimonio da qualificare come operazione esente, ovvero sia "fuori campo IVA" per insussistenza del presupposto soggettivo.

Distinti saluti

Il Responsabile





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 8

Piscinola – Marianella – Chiaiano – Scampia

Regolamento per l' utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8

ART. 1

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Municipalità riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute, ed intende garantire la più ampia fruizione degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte della collettività. Sulla base dei principi di cui sopra, il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione e la vigilanza degli impianti sportivi di proprietà comunale assegnati o che saranno assegnati, ed effettivamente consegnati alla Municipalità 8.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- per Amministrazione comunale il Comune di Napoli;
- per Municipalità la Municipalità 8 Piscinola - Marianella - Chiaiano - Scampia;
- per impianto sportivo lo spazio, opportunamente attrezzato, comprensivo di tutte le pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva la pratica di una disciplina sportiva, svolta a livello agonistico, non competitivo, amatoriale, ricreativo, formativo;
- per assegnatario il soggetto autorizzato al solo uso dell'impianto sportivo;

ART. 3

TIPOLOGIA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

Gli impianti sportivi sono fruibili mediante assegnazioni in uso annuali o mediante assegnazioni in uso temporanee.

Le assegnazioni annuali, ossia quelle che coincidono con la stagione agonistica, vengono autorizzate nei modi di cui al successivo art. 5.

Le assegnazioni temporanee vengono autorizzate per gli impianti e per gli spazi orari che risultano disponibili a seguito delle assegnazioni annuali. La programmazione delle assegnazioni annuali è dunque prioritaria rispetto al rilascio delle assegnazioni temporanee. Queste ultime rivestono carattere residuale, utilizzando gli ambiti di disponibilità degli impianti che non sono oggetto delle assegnazioni annuali.

ART. 4

ASSEGNATARI

Possono essere assegnatari degli impianti sportivi, tutti coloro che hanno sede legale nel territorio della Municipalità 8 da almeno 1 anno;

- le società sportive;
- gli Enti di promozione sportiva operanti nella Provincia e riconosciuti dal CONI;
- le Federazioni sportive nazionali;
- le scuole;
- gli Enti pubblici;
- le Cooperative di solidarietà;
- gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero;
- i cittadini anche in gruppi spontanei.

Agli effetti del presente regolamento possono essere assegnatari, come tali, possono presentare la domanda per le assegnazioni annuali di cui al successivo art. 5, i titolari di apposite convenzioni, anche pluriennali, stipulate con l'Amministrazione comunale per la gestione degli impianti sportivi.

ART. 5

ASSEGNAZIONI ANNUALI

Le domande per le assegnazioni annuali, redatte sull'apposito modello disponibile presso il Servizio municipale competente e corredate da fotocopia di valido documento di riconoscimento, devono essere presentate al predetto servizio entro il termine stabilito dall'avviso pubblico.

Le domande devono indicare:

- la sede legale con l'indirizzo ed il recapito telefonico, ricadente nel territorio della Municipalità 8 da almeno 1 anno;
- il nominativo del legale rappresentante;
- il codice fiscale e/o il numero della partita IVA;
- l'assenza di pendenze economiche con il Comune di Napoli per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- l'eventuale precedente svolgimento di attività sportiva nell'ambito territoriale della Municipalità 8 con la indicazione del periodo.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. atto costitutivo in copia conforme;
2. statuto sociale in copia conforme;
3. ultimo verbale di assemblea, di data non anteriore a tre mesi, in copia conforme;
4. certificato di affiliazione alla Federazione o ad Enti di promozione, relativamente alla disciplina sportiva per la quale è richiesta l'assegnazione in uso dell'impianto, relativo all'anno in corso.
5. copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dai relativi bollettini di versamento;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
7. dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei tributi locali;
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco nominativo dei dirigenti e degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti, e dell'inesistenza di procedimenti o provvedimenti penali e di carichi pendenti.

Qualora i documenti di cui ai punti 4) e 5) non fossero disponibili alla data di presentazione della domanda, essi dovranno inderogabilmente essere consegnati prima dell'inizio dell'attività.

Coloro che, alla data di presentazione della domanda, risulteranno morosi nei confronti dell'Amministrazione comunale, non potranno produrre alcuna istanza per l'utilizzo degli impianti sportivi, a meno che l'Amministrazione stessa non abbia accordato formalmente l'estinzione della morosità.

Per le domande che perverranno carenti della documentazione richiesta, la Municipalità concederà un termine, non superiore a 15 giorni, per consentire l'integrazione della documentazione, decorso inutilmente detto termine, la domanda sarà ritenuta irricevibile.

Le domande che perverranno fuori termine potranno essere prese in considerazione solo al fine dell'assegnazione degli spazi orari rimasti eventualmente disponibili dopo l'assegnazione definitiva relativa alle domande pervenute nei termini prescritti.

L'avviso pubblico e la graduatoria finale vengono pubblicati sul sito internet del Comune di Napoli.

ART. 6

ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

Può essere autorizzata la temporanea assegnazione in uso delle strutture sportive, previa presentazione di giustificata domanda e compatibilmente con i calendari predisposti per la fruizione degli impianti da parte dei soggetti di cui al precedente art. 5:

1. ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo, ricreativo o amatoriale;



2. agli enti pubblici e privati, alle cooperative di servizi, alle associazioni di volontariato, alle associazioni non sportive, CRAL aziendali, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, convegni e simili.

La domanda per assegnazione temporanea deve pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta. Essa deve contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e delle finalità per le quali viene richiesto l'uso dell'impianto;
- l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto.

Esse devono essere esaminate dal competente Servizio municipale e l'esito deve essere comunicato al richiedente non oltre i tre giorni antecedenti la data richiesta.

In caso di esito favorevole, il richiedente dovrà sottoscrivere formale atto di impegno, su apposito modulo predisposto dal competente Servizio municipale e versare, nei termini e con le modalità stabiliti, l'importo corrispondente alla tariffa per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 7

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

L'assegnazione in uso degli impianti sportivi sarà determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) per la concessione degli impianti sportivi ai fini dello svolgimento dei campionati, saranno considerate prioritarie le richieste delle Società sportive che partecipano a campionati nazionali di serie maggiore, con riferimento all'attività della prima squadra, e – di seguito – di quelle che partecipano a campionati di serie inferiore.

Ove due o più società assegnatarie partecipino allo stesso campionato, sarà applicato il principio dell'alternanza; in tal caso, le società interessate dovranno richiedere alla Federazione di appartenenza di predisporre i calendari delle gare interne in modo da evitare concomitanze.

Se, per motivi tecnici o comunque per cause non dipendenti dalla Municipalità, l'alternanza non potrà essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l'impianto da maggior tempo.

Nei giorni infrasettimanali in cui siano previste gare di campionato, di coppa e comunque ufficiali, autorizzate dalla Municipalità, le attività addestrative si intendono automaticamente sospese. In tal caso, saranno detratti gli importi corrispondenti alle ore di mancato utilizzo dell'impianto, ove non fosse possibile il recupero delle ore non utilizzate;

- b) Per la concessione degli impianti sportivi ai fini dello svolgimento degli allenamenti (minimo 1 ora e 30 minuti per ogni società), ha titolo preferenziale la Società sportiva che partecipa al campionato di maggior rilievo; è garantita comunque la fruizione dell'impianto stesso anche agli altri sodalizi sportivi che partecipano ai campionati inferiori ed agli enti ed associazioni che operano per la diffusione della pratica sportiva, in relazione alla disponibilità di fasce orarie.

Il Direttore della Municipalità, con disposizione dirigenziale, nomina una apposita Commissione esaminatrice che, valutate le domande di partecipazione, predispone una graduatoria elaborata in base alla modalità ed i criteri per l'assegnazione degli spazi orari, necessari per disciplinare le priorità di utilizzo dell'impianto sportivo e procede alla pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune di Napoli nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che disciplinano l'attività della pubblica amministrazione ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche sulle Nuove norme sul procedimento amministrativo.

In caso di controversie tra Società Sportive appartenenti alla medesima Federazione si dovrà acquisire il parere consultivo della Federazione di appartenenza.

Nel caso invece di controversia tra Società Sportive appartenenti alle Federazioni diverse o di controversie tra Federazioni, dovrà ottenersi il parere consultivo del CONI.

ART. 8

TARIFFE

Gli impianti sportivi vanno considerati tra i servizi a domanda individuale le cui tariffe vengono annualmente stabilite dal Consiglio Comunale.

ART. 9

MODALITA' DI PAGAMENTO

Verificati il possesso dei requisiti e la capienza delle ore disponibili, tenuto conto dei criteri di priorità, l'assegnazione sarà operativa dopo l'avvenuto pagamento delle relative tariffe, da effettuarsi con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

Gli assegnatari che utilizzano l'impianto per l'intera stagione agonistica possono effettuare il pagamento in rate mensili anticipate, ciascuna con scadenza entro il giorno 5 del mese di fruizione (in tal caso le rate dovranno essere mensilmente corrisposte entro il 5 del mese successivo); in caso di ritardato pagamento, gli assegnatari sono obbligati a corrispondere, in occasione del versamento della rata successiva, gli interessi di mora previsti alla Tesoreria comunale.

Gli assegnatari che utilizzano l'impianto per manifestazioni occasionali e per le gare di campionato, dovranno effettuare il pagamento anticipatamente, nel termine stabilito dal competente Servizio municipale; in mancanza, non potrà essere rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

ART. 10

CATEGORIE PRIVILEGIATE

Ferme restando le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, si individuano le seguenti categorie privilegiate che sono esentate dal pagamento di qualsivoglia onere per la fruizione degli impianti sportivi:

1. Gli atleti che svolgono attività agonistica nelle varie discipline sportive, indicati dalle Federazioni con l'approvazione del CONI o della Federazione di appartenenza;
2. associazioni senza scopo di lucro, aventi sede operativa nell'ambito territoriale della Municipalità, la cui maggioranza degli iscritti sia composta da soggetti diversamente abili;
3. scuole dell'obbligo e/o superiori, qualora siano sprovviste di palestra o impossibilitate a disporne, limitatamente al periodo scolastico e negli orari antimeridiani.

ART. 11

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Per lo svolgimento, negli impianti sportivi di cui al presente Regolamento, delle attività agonistiche per le quali sia richiesta la licenza di agibilità, le Società assegnatarie dovranno munirsi di regolare licenza di esercizio previa richiesta ai competenti uffici.

Per le attività addestrative da svolgersi sui campi di calcio, gli atleti non possono superare le 40 unità per ciascuna ora assegnata. Durante le attività gli atleti dovranno essere sempre sorvegliati da un allenatore munito di idoneo tesserino federale o diplomato ISEF il cui nominativo dovrà essere comunicato al personale addetto all'impianto.

Il numero degli allenatori/istruttori dovrà essere di 1 ogni 20 atleti.

Per un maggior controllo sugli ingressi, ogni associazione dovrà consegnare al referente dell'impianto un tabulato con i nominativi degli atleti che accedono alla struttura.

ART. 12

OBBLIGHI DELL'ASSEGnatARIO

Gli assegnatari che utilizzano gli impianti di cui al presente Regolamento sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi e di quant'altro di pertinenza degli impianti stessi, in modo da evitare qualsiasi danno ai terzi ovvero al patrimonio comunale. La Municipalità consente agli assegnatari e/o utenti l'uso degli impianti sportivi nello stato di fatto in cui si trovano.

Il responsabile dell'impianto, prima di ogni manifestazione ed all'atto della consegna della struttura, provvederà a redigere apposito verbale, debitamente sottoscritto dall'utente, attestante lo stato dei luoghi. Il giorno successivo alla manifestazione sarà effettuato sopralluogo tecnico in contraddittorio, per la verifica e la quantificazione degli eventuali danni arrecati all'impianto.

L'utente è tenuto, nel termine massimo di 5 giorni, al ripristino e/o alla sostituzione di quanto danneggiato. Qualora l'utente risulti inadempiente nel termine stabilito, la Municipalità provvede al ripristino dello stato dei luoghi con procedura in danno.

Agli assegnatari è fatto divieto di utilizzare l'impianto come sede sociale; è consentito loro, laddove vi sia disponibilità di spazio ed esclusivamente nelle ore assegnate, di fornire informazioni all'utenza.

Gli assegnatari sono tenuti ad assicurare, durante il periodo di fruizione dell'impianto, un'adeguata assistenza sanitaria nel rispetto della vigente normativa in materia.



Gli assegnatari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata l'autorizzazione. E' vietata, pertanto, ogni forma di sub-ingresso, pena la decadenza immediata dell'assegnazione.

ART. 13

ACCESSO AGLI IMPIANTI

Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo, l'accesso agli impianti non è consentito:

1. agli atleti o iscritti a società ed associazioni se non accompagnati da un allenatore munito di idoneo tesserino federale;
2. agli studenti, nei periodi e nella fascia oraria di cui al precedente art. 10, se non accompagnati da almeno un docente o dal personale ausiliario della scuola di appartenenza, appositamente incaricati dal direttore didattico o dal preside.

ART. 14

QUOTE DI ISCRIZIONE E RETTE

Tenuto conto che le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali sono formulate per offrire all'utenza un servizio sociale, le società assegnatarie sono obbligate a praticare per i loro associati quote di iscrizione accessibili anche alle fasce sociali meno abbienti.

Una distinta, contenente l'indicazione degli importi delle quote di iscrizione e delle rette mensili praticate, dovrà essere consegnata al referente dell'impianto.

Le società assegnatarie dovranno inoltre prevedere, per ciascuna fascia di utenza, un numero di allievi in misura non inferiore al 15% degli iscritti in comprovate difficoltà socio-economiche accertate dal competente Servizio sociale che possa partecipare gratuitamente alle attività sportive.

ART. 15

RISARCIMENTO DEI DANNI

Gli assegnatari degli impianti rispondono in solido, nei confronti della Municipalità, per gli eventuali danni da essi arrecati agli impianti, agli attrezzi, accessori ed arredi.

Il controllo e la verifica dei danni è demandato al responsabile dell'impianto.

Entro 20 giorni dalla verifica, l'assegnatario è tenuto a provvedere, a sue spese, al ripristino dello stato dei luoghi.

In caso contrario, la Municipalità provvederà in danno e l'importo dovuto per l'esecuzione dei lavori dovrà essere corrisposto unitamente alla rata con scadenza immediatamente successiva alla data di effettuazione dei lavori stessi, pena la radiazione dall'albo delle Associazioni e la risoluzione dell'assegnazione.

Gli assegnatari, inoltre, rispondono nei confronti della Municipalità per qualsiasi danno causato a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni organizzate dagli stessi.

Gli assegnatari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevata ed indenne la Municipalità da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che dovessero essere causati a persone o cose in dipendenza ovvero in relazione all'assegnazione in uso dell'impianto.

ART. 16

COPERTURA ASSICURATIVA

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportive, con espressa esclusione di ogni responsabilità a carico della Municipalità e/o dell'Amministrazione comunale.

Gli assegnatari sono obbligati a provvedere alla copertura assicurativa dei propri atleti fruitori dell'impianto, al fine di sollevare la Municipalità da ogni responsabilità, di qualsivoglia natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire.

Ciascun assegnatario rimetterà, al responsabile dell'impianto, apposita dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta.

ART. 17

INSTALLAZIONE DI PARTICOLARI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Per gli incontri e le manifestazioni che richiedono la installazione di particolari impianti e/o attrezzature, l'assegnatario è tenuto a provvedere a sua cura e spese alla acquisizione ed alla sistemazione di quanto

necessario, previa autorizzazione del competente Servizio municipale e, se del caso, previo parere della Commissione provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese dell'assegnatario medesimo. Il montaggio e lo smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa. Qualora si dovessero verificare danni l'organizzazione è tenuta entro 20 gg al ripristino degli stessi.

ART. 18

RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DI VALORI O EFFETTI D'USO PERSONALE

Gli atleti delle società assegnatarie che depositano nei locali dell'impianto, anche temporaneamente, attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento delle attività sportive, lo faranno a proprio rischio e pericolo.

Gli spogliatoi di uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.

Pertanto, la Municipalità non potrà essere chiamata a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che potrebbero eventualmente verificarsi.

ART. 19

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La concessione degli impianti, attrezzature ed accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano.

La Municipalità è obbligata ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui al presente Regolamento.

La Municipalità, inoltre, si impegna ad assicurare, in ogni impianto, una idonea cassetta di Pronto Soccorso.

ART. 20

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

E' fatto obbligo agli utenti di:

- utilizzare le attrezzature ed i servizi con la massima diligenza;
- indossare indumenti che non offendano il pudore;
- indossare la tenuta d'uso con apposite scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie dell'impianto;

E' vietato introdurre animali all'interno dell'impianto.

E' vietato, altresì, l'accesso agli automezzi, motocicli o qualsiasi altro veicolo se non espressamente autorizzato dal Comune di Napoli o dal Servizio municipale competente.

Il personale addetto all'impianto, sentito il responsabile di turno, ha la facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o comunque abbia un comportamento pregiudizievole per il buon funzionamento della struttura o delle attività sportive che vi si svolgono.

ART. 21

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE IN USO

Per gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ovvero nell'atto di autorizzazione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi, la Municipalità revoca l'assegnazione in uso, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità, per il medesimo, di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

La Municipalità revoca, previa diffida, le assegnazioni ovvero non le rilascia agli assegnatari o ai richiedenti che risultino:

1. morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
2. trasgressori delle norme del presente Regolamento;
3. trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione comunale riterrà di emanare.

La Municipalità si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'assegnazione in uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla l'assegnatario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 22

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

E' facoltà dell'assegnatario recedere anticipatamente dal rapporto, dando alla Municipalità un preavviso di almeno 1 mese.



Il rapporto è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto autorizzatorio, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

ART. 23

SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE

Nei casi di cui ai precedenti art. 21 e 22 del presente Regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, la Municipalità può concedere in uso gli spazi resisi disponibili ad altri soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

ART. 24

PARTICOLARI USI DEGLI IMPIANTI

Per le manifestazioni non sportive, le richieste, corredate da un dettagliato programma dell'evento, devono essere indirizzate al Servizio Attività Amministrative della Municipalità 8 e consegnate o fatte pervenire almeno trenta giorni prima della data richiesta.

Ricevuto il preventivo parere favorevole dell'Assessore municipale competente, il Servizio predetto dovrà acquisire:

- atto costitutivo della società in copia autenticata;
- statuto della società in copia autenticata;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia resa dal legale rappresentante;
- certificato di attribuzione della partita IVA.

La richiesta non è comunque vincolante per la Municipalità e dovrà essere compatibile con il calendario delle attività sportive cui è destinato l'impianto.

Per le manifestazioni che la Municipalità riterrà di autorizzare, il Servizio "Attività Amministrative" provvederà a comunicare all'interessato l'accoglimento dell'istanza.

Entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'assegnatario dovrà sottoscrivere il relativo atto di impegno, previa corresponsione dell'importo dovuto secondo le tariffe vigenti, nonché depositare una cauzione in favore del Comune di Napoli a garanzia di eventuali danni.

Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà automaticamente la decadenza dell'istanza.

In nessun caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione, il programma esibito all'atto della presentazione della richiesta potrà subire variazioni. In caso di disdetta della manifestazione da parte degli organizzatori, comunicata dopo la sottoscrizione dell'atto di impegno, l'importo versato non sarà restituito.

Per le manifestazioni di carattere sportivo, i richiedenti all'atto del rilascio dell'autorizzazione dovranno sottoscrivere il relativo atto di impegno, osservando scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute.

Per i campionati di calcio delle Serie "Eccellenza" e "Promozione", nonché per tutti i campionati delle altre discipline sportive, le società assegnatarie si impegnano a prestare all'Amministrazione comunale una cauzione pari al 10% del corrispettivo dovuto per lo svolgimento dell'intero campionato.

Tale cauzione verrà versata a garanzia del puntuale adempimento di tutte le clausole contrattuali, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle clausole stesse.

ART. 25

VIGILANZA E CONTROLLO

Nel corso del periodo di vigenza della assegnazione nonché nel corso delle singole manifestazioni compete al personale comunale addetto all'impianto la più ampia facoltà di provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, alla vigilanza sull'uso dell'impianto stesso, delle attrezzature ed accessori, nonché il controllo sulla osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento, nonché di quelle legislative in materia, ed a fornire ogni possibile assistenza.

ART. 26

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio della Municipalità, e si applicheranno a partire dalla prima stagione sportiva utile.

